



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA
Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 108 del 20/05/2026

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL SINDACO PRO TEMPORE, A RESISTERE, IN NOME E PER CONTO DEL COMUNE DI CASALGRANDE, NEL GIUDIZIO IN RIASSUNZIONE INSTAURATO INNANZI ALLA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA DA R. N.

L'anno **duemilaventisei** il giorno **venti** del mese di **maggio** alle ore **13:00** nella residenza municipale, si è riunita la Giunta comunale.

Risultano presenti:

DAVIDDI GIUSEPPE	Sindaco	Presente
AMAROSSO VALERIA	Vicesindaco	Presente
VACONDIO DOMENICO	Assessore	Presente
TOSI GRAZIELLA	Assessore	Presente
CASSINADRI MARCO	Assessore	Presente
SPANO CRISTINA	Assessore	Presente

Assiste il Vicesegretario CURTI JESSICA.

IL Sindaco DAVIDDI GIUSEPPE constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Oggetto: AUTORIZZAZIONE AL SINDACO PRO TEMPORE, A RESISTERE, IN NOME E PER CONTO DEL COMUNE DI CASALGRANDE, NEL GIUDIZIO IN RIASSUNZIONE INSTAURATO INNANZI ALLA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA DA R. N.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che,

- con atto notificato nel dicembre 2006, la Sig.ra Nosari Rita introduceva un giudizio arbitrale nei confronti del Comune di Casalgrande, avvalendosi di una clausola compromissoria inserita in una convenzione stipulata tra le parti il 20.11.1995, in base alla quale ogni controversia relativa alla interpretazione ed esecuzione della convenzione era deferita a un collegio arbitrale, e chiedendo la restituzione della somma di € 48.874,90 da lei versata a mezzo di una fideiussione bancaria escussa dallo stesso Comune;
- con lodo parziale, nell'ottobre 2007, il collegio arbitrale, rigettando l'eccezione del Comune di nullità della clausola compromissoria, negava che il rapporto controverso inerisse all'esercizio di un potere autoritativo della P.A. o a materia attribuita dalla legge alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. In particolare, ad avviso del collegio, la convenzione, ex artt. 11 e 12 L.R. Emilia-Romagna n. 17/1991, per lo svolgimento di attività estrattive in una cava di ghiaia e sabbia, era integrativa di un'autorizzazione e non di una concessione, avendo ad oggetto un'area e materiali privati, circostanza che deponeva per l'assenza di un accordo sostitutivo di provvedimento ex art. 11 L. n. 241/1990, configurandosi il rapporto tra le parti in termini paritetici;
- con il lodo definitivo del 25 maggio- 4 giugno 2009, gli arbitri escludevano, nel merito, l'inadempimento della Nosari e condannavano il Comune a rifonderle la somma versata a titolo di fideiussione;
- il Comune impugnava avanti alla Corte d'Appello di Bologna entrambi i lodi, deducendo l'incompromettibilità della controversia in arbitri, in quanto inerente a materia riservata alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, avendo ad oggetto l'attuazione di un accordo (la predetta convenzione inter-partes) integrativo di un provvedimento amministrativo ex art. 11 L. n. 241/1990;
- la Corte d'appello, con sentenza n. 2261/2018, rigettava l'eccezione di tardività dell'impugnazione del lodo parziale e accoglieva il ricorso del Comune di



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Casalgrande in punto di nullità della clausola compromissoria e incompromettibilità della controversia in arbitri;

- avverso la predetta sentenza, la Sig.ra Nosari Rita proponeva ricorso innanzi alla Corte di Cassazione (Rg. n. 27740/2018) che accogliendone il secondo motivo relativo alla compromettibilità in arbitri della controversia, cassava la sentenza impugnata e rinviava alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione;
- in data 19/01/2024 con prot. n° 1197 del 19/01/2024, la Sig.ra Nosari notificava al Comune atto di citazione (udienza del 28/05/2024), riassumendo così il giudizio avanti alla Corte d'Appello di Bologna, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: "Piaccia alla Corte d'Appello Ill.ma, disattesa ogni diversa e contraria istanza, respingere l'impugnazione proposta contro il lodo arbitrale in data 25/05-04/06/2009, gravato nel giudizio definito con la precedente sentenza di questa Corte Territoriale n. 2261, pubblicata il 07/09/2018, cassata dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 34954 pubblicata il 13/12/2023. In ogni caso, confermare quanto già deciso dal richiamato lodo arbitrale, con l'effetto di dichiarare tenuto il comune di Casalgrande in persona del Sindaco in carica al rimborso alla signora Nosari Rita della somma oggetto della fideiussione dalla stessa prestata ed introitata dal Comune, a seguito dalla escussione della fideiussione, con conseguente condanna del Comune di Casalgrande a corrispondere all'attrice la detta somma, con gli interessi dal momento della escussione fino al saldo effettivo. Con ogni conseguente pronuncia di legge e giustizia, con riguardo anche alle spese legali del giudizio, concluso con la ridetta sentenza della Corte d'Appello, cassata dalla Suprema Corte; nonché del giudizio svoltosi avanti la Corte di Cassazione. Con ristoro, altresì del rimborso dei contributi unificati corrisposti nei vari giudizi, che si sono svolti".

Preso atto che:

- con delibera n. 26 del 22/02/2024, la giunta comunale autorizzava il Sindaco pro tempore a resistere, in nome e per conto del Comune di Casalgrande, nel giudizio di riassunzione instaurato dalla Sig.ra Nosari Rita, innanzi alla Corte di Appello di Bologna, ed a sottoscrivere quindi gli atti a tal fine necessari;
- con successiva determina n. 139 del 18/03/2024 veniva affidato all'Avv. Paolo Coli, del



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Foro di Reggio Emilia, l'incarico di rappresentanza del Comune di Casalgrande nel predetto giudizio, rubricato al n. 95/2024 R.G. della Corte d'Appello di Bologna;

Dato atto che:

- in data 3 maggio 2026, purtroppo è sopravvenuto il decesso dell'Avv. Paolo Coli, professionista incaricato della difesa dell'Amministrazione Comunale nel giudizio in oggetto;
- a seguito della comunicazione di tale evento, in data 6 maggio 2026 la Corte di Appello ha emanato provvedimento di interruzione del processo;

Ritenuto quindi opportuno, nelle more del decorso dei termini di legge previsti per la riassunzione del giudizio, affidare un nuovo incarico di rappresentanza e difesa affinché l'Amministrazione Comunale possa difendere le proprie ragioni;

Richiamata a tal fine la delibera di C.C. n. 12 del 26/01/2023 avente ad oggetto "ADESIONE ALL'UFFICIO UNICO DELL'AVVOCATURA DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA" e la successiva convenzione per la costituzione dell'ufficio comune per l'assistenza legale denominato "Ufficio Unico Avvocatura della Provincia di Reggio Emilia" sottoscritta dal Comune di Casalgrande in data 30/01/2023 (rep. n. 10278);

Ritenuto per tali motivi e

- di autorizzare il Sindaco *pro tempore* a resistere, in nome e per conto del Comune di Casalgrande, nel ricorso in riassunzione innanzi alla Corte di Appello di Bologna - R.G. n. 95/2024 - promosso dalla sig.ra Rita Nosari, ed a sottoscrivere quindi gli atti necessari, dando a tal fine mandato all'Ufficio Unico Avvocatura della Provincia di Reggio Emilia, come da convenzione sopra richiamata;
- di dare altresì mandato al Responsabile del settore Affari Generali di provvedere agli atti amministrativi a tal fine necessari;

Visto l'art. 25, comma 3, del vigente Statuto Comunale;

Preso atto che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli artt. 49 comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000, vengono espressi i seguenti pareri da:



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

- Responsabile del Settore Affari Generali, favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- Responsabile del Servizio Finanziario, favorevole in ordine alla regolarità contabile in quanto l'atto comporta riflessi indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'ente;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 48, comma 1, del TUEL 18.8.2000, n. 267;

Si da' atto che il sindaco Giuseppe Daviddi e gli assessori Spano Cristina e Domenico Vacondio partecipano alla seduta tramite collegamento in videoconferenza;

All'unanimità dei voti espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. di autorizzare il Sindaco *pro tempore* a resistere, in nome e per conto del Comune di Casalgrande, nel giudizio di riassunzione instaurato dalla Sig.ra Nosari Rita innanzi alla Corte di Appello di Bologna – R-G. n. 95/2024, ed a sottoscrivere quindi gli atti necessari, dando a tal fine mandato all'Ufficio Unico Avvocatura della Provincia di Reggio Emilia, come da convenzione sopra richiamata;
2. di dare altresì mandato al Responsabile del settore Affari Generali di procedere al conferimento dell'incarico di rappresentanza dell'ente nel giudizio in oggetto;
3. di dare atto che il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. d) del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Ravvisata l'urgenza, stante la necessità di provvedere celermente alla nomina di un nuovo difensore nel giudizio in oggetto

Con voto unanime e palese,

DELIBERA, inoltre

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 18.08.2000 n. 267.



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL Sindaco
DAVIDDI GIUSEPPE

IL Vicesegretario
CURTI JESSICA



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Settore SETTORE FINANZIARIO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 500/2026 ad oggetto: AUTORIZZAZIONE AL SINDACO PRO TEMPORE, A RESISTERE, IN NOME E PER CONTO DEL COMUNE DI CASALGRANDE, NEL GIUDIZIO IN RIASSUNZIONE INSTAURATO INNANZI ALLA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA DA R. N. si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.

Note:

Casalgrande lì, 19/05/2026

Sottoscritto dal Responsabile
(GHERARDI ALESSANDRA)
con firma digitale



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Certificato di Esecutività

Deliberazione di Giunta Comunale N. 108 del 20/05/2026

Oggetto: AUTORIZZAZIONE AL SINDACO PRO TEMPORE, A RESISTERE, IN NOME E PER CONTO DEL COMUNE DI CASALGRANDE, NEL GIUDIZIO IN RIASSUNZIONE INSTAURATO INNANZI ALLA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA DA R. N..

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 02/06/2026, decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 04/06/2026

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
IBATICI TERESINA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Certificato di Avvenuta Pubblicazione

Deliberazione di Giunta Comunale N. 108 del 20/05/2026

Oggetto: AUTORIZZAZIONE AL SINDACO PRO TEMPORE, A RESISTERE, IN NOME E PER CONTO DEL COMUNE DI CASALGRANDE, NEL GIUDIZIO IN RIASSUNZIONE INSTAURATO INNANZI ALLA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA DA R. N..

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune a partire dal 22/05/2026 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 11/06/2026

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
IBATICI TERESINA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)